



**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DEL COLLEGIO  
SINDACALE DELL'IRCCS BURLO GAROFOLO DI TRIESTE IN PRESENZA E IN  
MODALITÀ TELEMATICA.**

**Indice:**

| <b>Articolo</b> | <b>Titolo</b>  | <b>Pagina</b> |
|-----------------|--|---------------|
| <b>1</b>        | <i>Oggetto e ambito di applicazione</i>  | <b>2</b>      |
| <b>2</b>        | <i>Requisiti tecnici minimi per la riunione del Collegio Sindacale con modalità telematica (teleconferenza – telepresenza)</i> | <b>2</b>      |
| <b>3</b>        | <i>Convocazione del Collegio Sindacale</i>   | <b>3</b>      |
| <b>4</b>        | <i>Svolgimento e regolarità della riunione</i>   | <b>3</b>      |
| <b>5</b>        | <i>Trattamento dati personali</i>  | <b>4</b>      |
| <b>6</b>        | <i>Norma di rinvio e revisioni del Regolamento</i>   | <b>5</b>      |
| <b>7</b>        | <i>Disposizioni finali e storia del documento</i>  | <b>5</b>      |

**ART. 1**  
**OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle riunioni del Collegio Sindacale dell'IRCCS Burlo Garofolo (nel prosieguo Istituto o IRCCS).
2. Le riunioni di norma si tengono con la presenza fisica dei tre membri del Collegio (un presidente e due componenti) in una sala dell'Istituto, idonea alle riunioni e dotata di strumenti che consentano la video produzione di documenti, microfoni e telecamera per collegamenti in via telematica.
3. Qualora si verificano cause eccezionali e, in ogni caso, per motivata impossibilità di riunire il Collegio Sindacale in un'unica sede, il presente Regolamento prevede e disciplina, negli articoli seguenti, le modalità operative per la logistica delle riunioni da remoto, mediante l'utilizzo di necessari ed idonei strumenti informatici, che consentano la partecipazione via audio e/o video, al fine di poter garantire il regolare svolgimento delle funzioni di controllo prescritte nel rispetto dei termini di legge.
4. Si definisce, pertanto, riunione ordinaria sia quella nella quale tutti i membri del Collegio siano fisicamente presenti sia quella nella quale uno o, al massimo, due membri partecipino da remoto, in via telematica, mediante l'utilizzo di strumenti che consentano il collegamento via audio e/o video.

**ART. 2**  
**REQUISITI TECNICI MINIMI PER LA RIUNIONE DEL COLLEGIO SINDACALE CON  
MODALITÀ TELEMATICA (TELECONFERENZA - TELEPRESENZA)**

1. La partecipazione in modalità telematica alle riunioni del Collegio Sindacale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:
  - a) l'identificazione degli intervenuti, mediante riconoscimento audio e/o video;
  - b) la reciproca, biunivoca, adeguata percezione audio-visiva tra tutti i partecipanti;
  - c) la possibilità di partecipare al dibattito in tempo reale e su un piano di perfetta parità, mediante un'adeguata conduzione delle riunioni che consenta interventi "a rotazione" dei partecipanti;
  - d) lo scambio di documenti e la visione di atti della riunione (mediante gli stessi strumenti telematici e/o lo scambio di email e/o documenti su canali precedentemente definiti ed attivati);
  - e) la sicurezza dei dati e delle informazioni (audio/video e testo) e, ove prevista, la segretezza dei loro contenuti.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo idoneo allo scopo e alla durata prevista della riunione telematica, purché le strumentazioni e gli accorgimenti tecnici adottati siano disponibili e garantiscano il rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.

3. La verifica dei predetti requisiti avviene sotto la responsabilità di chi presiede o indice la riunione, sentiti gli Uffici della competente Struttura per i servizi informatici aziendali, preventivamente attivati con adeguato preavviso, mediante opportuna conoscenza della convocazione della riunione, data e orario.

4. I servizi informatici aziendali supportano i partecipanti e istruiscono la segreteria del Collegio Sindacale per l'attivazione e la gestione delle operazioni connesse alla riunione.

### **ART. 3 CONVOCAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE**

1. Il Collegio si riunisce almeno una volta al mese.

2. La riunione è convocata dal Presidente del Collegio su propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di un componente. La relativa convocazione è effettuata per iscritto, anche via e-mail, possibilmente, almeno 5 giorni prima di quello stabilito per la riunione stessa, con l'indicazione del luogo, del giorno, dell'orario di inizio nonché degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. In caso di motivata urgenza il Collegio può essere convocato per iscritto con un preavviso di almeno 24 ore. Qualora sussistano particolari necessità da parte dei Responsabili dei Servizi aziendali di argomenti da inserire o aggiungere all'ordine del giorno (ad es. pareri da acquisire), la richiesta deve pervenire per iscritto (tramite e-mail) da trasmettere all'intero Collegio Sindacale. La richiesta deve essere corredata di tutta la documentazione utile ad istruire e discutere adeguatamente i contenuti proposti.

3. Anche nel caso di riunione mediante modalità telematica, la convocazione dei componenti alle riunioni del Collegio Sindacale dovrà avvenire a cura del Presidente tramite e-mail. In tale evenienza, dovrà essere indicato lo specifico strumento telematico che dovrà essere utilizzato in caso di partecipazione con modalità telematica (videoconferenza, sistema di telepresenza, posta elettronica di cui il componente del Collegio garantisca di fare uso esclusivo e protetto, etc).

4. Il Collegio Sindacale dà comunicazione del giorno e dell'orario fissati per l'inizio della riunione alla Segreteria della S.C. Affari Generali e Legali, che notizierà i Dirigenti delle Strutture interessate affinché, secondo l'ordine del giorno, possano fornire tutti gli elementi di conoscenza e di approfondimento richiesti dal Collegio Sindacale stesso.

5. Al fine di garantire l'effettiva partecipazione, i Dirigenti delle Strutture convocati devono rendersi disponibili, anche tramite strumenti telematici, per il periodo relativo a detta riunione.

### **ART. 4 SVOLGIMENTO E REGOLARITÀ DELLA RIUNIONE**

1. Le deliberazioni del Collegio Sindacale, relative all'ordine del giorno, sono adottate a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Saranno comunque valide

anche le riunioni in cui manchi, per giustificato motivo accertato dal Presidente, un membro del Collegio Sindacale, se comunque è presente la maggioranza dello stesso

2. Durante le riunioni del Collegio Sindacale deve essere redatto apposito verbale, con l'utilizzo unicamente dello schema presente nell'applicativo denominato P.I.S.A. (Progetto Informatico Sindaci Asl), compilando anche tutti gli altri modelli messi a disposizione in considerazione dell'argomento all'ordine del giorno.

3. Il Verbale, nel quale viene certificata la presenza dei membri del Collegio e degli altri intervenuti, deve essere sottoscritto da tutti i componenti del Collegio Sindacale. Il membro eventualmente dissenziente ha diritto a far iscrivere a verbale le ragioni del proprio dissenso.

4. Qualora la riunione avvenga in modalità telematica -ferme restando le regole che disciplinano la validità della riunione in presenza- il Collegio Sindacale, nel rispetto dei requisiti previsti all'art 2 del presente Regolamento, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva partecipazione, la collegialità delle decisioni, la sicurezza delle informazioni scambiate e, ove prevista, la segretezza dei contenuti.

5. Nel verbale dovrà, inoltre, essere specificato chi dei membri del Collegio Sindacale partecipa alla riunione in modalità telematica, con la precisazione della modalità di connessione (teleconferenza, telepresenza, connessione telematica audio e/o video a distanza, altro) e la segnalazione di eventuali problemi tecnici verificatisi nel corso della riunione nonché le soluzioni dei problemi o l'attestazione della mancata soluzione degli stessi ed ogni altra circostanza rilevante ai fini della validità della seduta, in base alle norme specifiche applicabili.

6. La riunione in modalità telematica è da ritenersi svolta, a tutti gli effetti, presso la sede legale dell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste.

7. Nello svolgimento dei propri compiti, i componenti del Collegio hanno accesso a tutti i documenti aziendali e possono richiedere, verbalmente o per iscritto, informazioni ai Responsabili o ai Dirigenti dell'Istituto. Il Collegio Sindacale può disporre accessi, collegialmente o singolarmente, presso la sede dell'IRCCS e/o nelle strutture periferiche dell'Istituto stesso. Il Collegio può chiedere ai Responsabili delle articolazioni aziendali qualsiasi atto o notizia inerente all'attività dell'IRCCS, in forma di relazione scritta o tramite incontri, e può effettuare verifiche ed accertamenti diretti. Chiunque all'interno dell'Istituto è tenuto a fornire la massima collaborazione al fine di agevolare l'attività del Collegio.

## **ART. 5 TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

1. Nell'applicazione del presente Regolamento, si richiama il rispetto della normativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016, del decreto legislativo 30.06.2003 n.196 e s.m.i.

2. Si richiama inoltre il rispetto di quanto formulato nel parere del Garante per la Protezione dei Dati Personali, protocollo U.0017347.12/05/2020, avente ad oggetto: *"Richiesta di parere sulla qualificazione soggettiva ai fini privacy degli Organismi di Vigilanza previsti dall'art.6, D.Lgs 8 giugno 2001, n.231"*.

**ART. 6**  
**NORMA DI RINVIO E REVISIONI DEL REGOLAMENTO**

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento, si applicano, in quanto compatibili e non in conflitto con il medesimo, le norme dell'ordinamento giuridico italiano e quelle regionali e regolamentari, vigenti in materia per quanto qui all'oggetto.
2. Si richiama, altresì, il rispetto del decreto legislativo 07.03.2005, n.82 e s.m.i., recante "*Codice dell'amministrazione digitale*", dei Regolamenti, delle Circolari e delle Linee Guida riguardanti la sicurezza informatica.
3. Il presente Regolamento sarà oggetto di revisione qualora si ravvisi la necessità di adeguarlo alle eventuali modifiche normative e/o all'evoluzione dell'Istituto.

**ART. 7**  
**DISPOSIZIONI FINALI E STORIA DEL DOCUMENTO**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività del decreto di adozione e si applica alle riunioni del Collegio Sindacale avvenute successivamente alla pubblicazione del provvedimento sull'Albo Pretorio.
2. Al presente Regolamento viene data pubblicità mediante affissione all'Albo dell'Istituto e pubblicazione sul sito *web* (Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Atti Generali /Atti amministrativi generali).
3. Di seguito è riportata la storia del documento:

| DESCRIZIONE  | DATA:      |
|--|------------|
| REV. 00 - <i>Regolamento per lo svolgimento delle riunioni del Collegio Sindacale dell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste in presenza e in modalità telematica.</i> | 09/06/2025 |